



**Obbligo di comunicazione
dell'indirizzo PEC dei singoli
amministratori al Registro delle
Imprese – Art. 2250 c.c., D.L. 76/2020 e
successive modifiche**



Gentili Clienti,

con la presente desideriamo richiamare alla Vostra attenzione un importante adempimento previsto dalla normativa vigente in materia di trasparenza e digitalizzazione dei rapporti tra imprese, pubbliche amministrazioni e soggetti terzi, concernente l'obbligo di comunicazione al Registro delle Imprese dell'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dei singoli amministratori delle società.

Riferimenti normativi

L'obbligo è previsto dall'art. 2250, comma 3, del Codice Civile, il quale, a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 37 del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 (cosiddetto "Decreto Semplificazioni"), convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, prevede che:

"Gli atti soggetti a iscrizione nel registro delle imprese devono contenere l'indirizzo di posta elettronica certificata o altro domicilio digitale dei soggetti tenuti all'iscrizione."

Successivamente, il Decreto Direttoriale del Ministero dello Sviluppo Economico del 29 novembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 7 dicembre 2021, ha precisato le modalità operative per l'iscrizione d'ufficio e l'irrogazione delle sanzioni amministrative nei confronti dei soggetti inadempienti.

Soggetti obbligati

Sono tenuti alla comunicazione del proprio indirizzo PEC personale:

- tutti gli amministratori di società di capitali, inclusi quelli di S.p.A., S.r.l., S.a.p.a., società consortili e cooperative;
- gli amministratori delle società di persone, in particolare nelle S.n.c. e S.a.s.;
- i liquidatori, i sindaci, i revisori legali e i soggetti titolari di cariche o qualifiche iscritte nel Registro delle Imprese.



È bene evidenziare che l'indirizzo PEC da comunicare deve essere riconducibile univocamente alla persona fisica titolare della carica e non può coincidere con la PEC della società, né con un domicilio digitale generico o condiviso.

Modalità e scadenze

La comunicazione deve essere effettuata mediante pratica telematica al Registro delle Imprese, attraverso gli strumenti messi a disposizione da InfoCamere (ad es. *ComUnica*, *Dire* o *Telemaco*), indicando la PEC personale del soggetto interessato.

La scadenza, per i soggetti già costituiti alla data del 1/1/2025 è il **30 giugno 2025** e successivamente al momento della nomina del/dei soggetto/i (amministratore o altro incarico iscritto);

In assenza di tale comunicazione, le Camere di Commercio possono procedere con l'iscrizione d'ufficio del "domicilio digitale mancante", ma ciò comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa.

Sanzioni previste

Il mancato adempimento è sanzionato in base all'art. 2630 del Codice Civile (per le società di capitali) e all'art. 2194 c.c. (per le società di persone), che prevedono:

- per ciascun soggetto obbligato: una sanzione amministrativa da € 130 a € 1.032.

È importante sottolineare che l'omessa comunicazione del domicilio digitale personale ostacola la corretta identificazione e notificazione dei provvedimenti legali ai soggetti con cariche societarie, esponendoli a potenziali criticità operative e giuridiche.

Finalità e ratio dell'obbligo

La ratio della norma risiede in un principio di trasparenza e responsabilizzazione dei soggetti che rivestono ruoli di amministrazione e controllo nelle società. L'obiettivo del legislatore è:

- assicurare l'identificabilità digitale dei soggetti iscritti al Registro delle Imprese;
- facilitare le comunicazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e degli altri soggetti interessati (es. clienti, fornitori, istituti di credito);



- rafforzare il sistema di notifiche elettroniche, in un'ottica di maggiore efficienza e tracciabilità.

Conclusioni e raccomandazioni operative

Invitiamo pertanto tutti gli amministratori e soggetti titolari di cariche presso le società da Voi rappresentate a verificare tempestivamente la propria posizione presso il Registro delle Imprese e, ove necessario, dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata personale per procedere con l'invio della comunicazione al Registro delle Imprese.

Il nostro Studio è a disposizione per supportarVi nella predisposizione e invio della pratica telematica al Registro delle Imprese competente previa richiesta da parte delle società clienti mediante mail da inviare all'indirizzo desk@7bs.it contenente l'elenco di tutti gli amministratori in carica e dei relativi indirizzi di posta elettronica certificata da comunicare.

Per evitare sanzioni e irregolarità, è consigliabile completare l'adempimento nel più breve tempo possibile.

Rimaniamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento o assistenza in merito.

Cordiali saluti,

Studio Cocirio